

## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**acquisto di n. 2 escavatori  
da impiegare nei lavori di manutenzione strade  
con cingoli di gomma e braccio idraulico con benna**

SALERNO, 23 aprile 2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(ing. Bernardo Saja)

## Oggetto dell'appalto – Qualità e caratteristiche

La Meridionale Multiservice S.p.A. intende acquistare, con leasing a 36 mesi, n. 2 escavatori con cingoli di gomma e braccio idraulico con benna conformi a quanto indicato nella scheda tecnica **Allegato A)** al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale e alle norme UNI, di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita, il trasporto. Tutte le caratteristiche citate nella scheda indicano la soglia comune di accettabilità del prodotto a pena di esclusione. All'atto dell'offerta dovranno essere allegati il materiale pubblicitario e le schede tecniche per una migliore comprensione dei particolari tecnici più interessanti. In ogni caso, la società potrà richiedere integrazioni e chiarimenti.

### Articolo 1. Importo dell'appalto

L'importo a base d'appalto, della fornitura ammonta ad € **70.000,00 (eurosettantamila/00)** + Iva. La base d'appalto rappresenta il valore di spesa stimato dalla società, per l'acquisto degli escavatori nuovi ed è da considerarsi comprensivo del costo di trasporto e di ogni altra spesa accessoria per la consegna presso la sede della società. Il prezzo degli escavatori dovrà essere "chiavi in mano". L'Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare per un valore pari all'importo posto a base di gara.

### Articolo 2. Requisiti di partecipazione alla gara – Criteri e modalità di aggiudicazione

I requisiti di partecipazione alla gara sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni ed indicati nella lettera di invito. La fornitura sarà aggiudicata, mediante procedura negoziata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006, valutata in base ai seguenti criteri.

**OFFERTA ECONOMICA**, con esclusione di offerte in aumento, sull'importo a base d'appalto di al precedente art. 1, tenendo conto che nell'importo a base d'appalto sono comprese tutte le spese inerenti immatricolazioni e collaudi (chiavi in mano).

Al ribasso d'asta praticato risultante dal computo delle offerte + IVA, verrà attribuito un "**peso pari a 70/100 punti**".

Si precisa che, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria, si procederà all'individuazione di un coefficiente moltiplicativo, compreso tra 0 e 1, determinato dalla seguente formula:

$$\text{Coefficiente iesimo} = \frac{\text{prezzo a base d'asta} - \text{prezzo offerto}}{\text{Prezzo a base d'asta} - \text{prezzo più basso}}$$

I coefficienti così determinati saranno moltiplicati per il peso pari a 70 e determinando così il punteggio attribuito all'impresa per quanto attiene all'offerta economica.

**OFFERTA TECNICA**, alla quale verrà attribuito un "**peso pari a 30/100 punti**".

- **Assistenza: 2 punti**

per ogni centro di assistenza nell'ambito del territorio della Provincia di Salerno, fino a un massimo di 8/100 punti;

- **Proposta di Patto di riacquisto: 8 punti**

trascorso un anno dalla consegna è richiesta la possibilità di riacquisto da parte della ditta aggiudicataria alle modalità indicate dalla ditta come da schema che segue:

1° anno abbattimento del **xx** % dal prezzo imponibile di acquisto – max y ore lavorative;

2° anno abbattimento del **xx** % dal prezzo imponibile di acquisto – max y ore lavorative;

3° anno abbattimento del **xx** % dal prezzo imponibile di acquisto – max y ore lavorative.

Pari ad 8/100 punti;

- **Caratteristiche Tecniche Aggiuntive: 2 punti**

per ciascun optional aggiuntivi ed offerto gratuitamente, rispetto a quanto contenuto nella scheda tecnica – Allegato A), con un massimo di 10/100 Punti;

- **Addestramento: 1 punto**

per ogni giorno di addestramento in più rispetto a quanto previsto al successivo art. 4 fino a un massimo di 4/100 punti.

Per la determinazione del punteggio da attribuire agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice, per ogni singola proposta, adotterà la seguente formula:

$$Y = \sum P_i * (X_n / X_{max})$$

Dove

**Y** = punteggio da attribuire alla ditta per ogni singola proposta dell'offerta tecnica;

**P<sub>i</sub>** = punteggio massimo stabilito per ciascun elemento del giudizio;

**X<sub>n</sub>** = valore attribuito dalla commissione alla ditta in sede di valutazione per ogni singola proposta dell'offerta tecnica;

**X<sub>max</sub>** = valore massimo risultante dalla valutazione della commissione assegnato per ogni singola proposta dell'offerta tecnica tra tutte quelle pervenute ed esaminate.

L'appalto si svolgerà anche in presenza di una sola offerta valida, mentre la società si riserva di non precedere all'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs 163/2006, modificato ed integrato dal D.Lgs 11/09/2008 n. 152, si prevede la possibilità di procedere alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso, è facoltà di questa società di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

### **Articolo 3. Requisiti del veicolo**

Le macchine fornite dovranno essere originali e conformi tecnicamente a quella prodotta al momento dell'appalto, completa in ogni sua parte, comprensiva di certificato di origine, di attestato di conformità e libretto uso e manutenzione in lingua italiana. Inoltre dovrà essere conforme alle normative vigenti, italiana ed europea, al momento dell'appalto in materia di sicurezza e circolazione stradale.

### **Articolo 4. Informazioni sull'uso del veicolo**

L'impresa aggiudicataria della fornitura provvederà a propria cura e spese ad informare, formare ed addestrare i lavoratori della società sul corretto utilizzo della macchina fornita, per un minimo di giorni 2, un adeguato e specifico addestramento che consenta loro di usare le attrezzature in modo idoneo e sicuro.

### **Articolo 5. Divieto di subappalto**

È vietato all'Impresa contraente cedere in tutto o in parte in subappalto la fornitura oggetto del presente capitolato.

### **Articolo 6. Contratto- Durata della fornitura e consegna del bene**

Successivamente all'adozione del provvedimento col quale si procede all'aggiudicazione definitiva della fornitura, verrà stipulato con la ditta aggiudicataria apposito il contratto. La fornitura dovrà essere fornita entro 30 gg. dalla data dell'ordinativo effettuato successivamente alla stipulazione del contratto. La fornitura della nuova macchina escavatrice avverrà in luogo da concordare.

### **Articolo 7. Penale per ritardata consegna**

Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai termini di consegna indicati nell'art. 6, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere documentate esaurientemente alla Meridionale Multiservice S.p.A. verrà addebitato alla ditta aggiudicataria un importo pari ad €200,00 (euroduecento/00). In ogni caso l'importo complessivo della penale applicata non potrà mai superare il 10% dell'importo

complessivo della fornitura assegnata, rinviando, qualora venga raggiunto tale limite, a quanto previsto dall'art. 16.

#### **Articolo 8. Responsabilità del contraente e tutela contro azioni di terzi**

Il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose della società o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero della società da qualsiasi responsabilità al riguardo. Il contraente assume l'obbligo di garantire alla Meridionale Multiservice S.p.A. la proprietà del bene fornito e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

#### **Articolo 9. Controlli sull'impresa e sui beni forniti**

Nel corso dell'esecuzione del contratto la società si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla permanenza dei requisiti certificati e dichiarati dell'impresa ai fini della stipula del contratto e di accertarne in qualsiasi modo la corrispondenza dei beni forniti alle condizioni contrattuali.

#### **Articolo 10. Collaudo**

Il collaudo viene effettuato nel luogo di consegna di cui al precedente art. 6. Le operazioni di collaudo avverranno contestualmente alla consegna della macchina. Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. Le operazioni di collaudo debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e, presenti, dagli incaricati dell'impresa. I beni che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove e accertamenti sono a carico dell'impresa, alla quale vengono restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare o rifiutare o dichiarare rivedibili i beni oggetto del collaudo. Sono rifiutati i beni che risultano difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. Possono essere dichiarati rivedibili quelli che presentano difetti di lieve entità, non risultando perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, ma possono essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di penali per ritardata consegna. L'impresa è tenuta a conformare i beni nel termine indicato dalla società. L'assenza alle operazioni di collaudo di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata. L'impresa non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo. Il regolare collaudo dei beni e la presa in consegna non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'impresa è invitata dalla società ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento dovendo rispondere per eventuali difetti e imperfezioni ad ogni effetto. In assenza dell'impresa o dei suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della società fa ugualmente stato contro di essa. L'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i beni non accettati al collaudo entro quindici giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto o dalla data della lettera raccomandata della società di notifica del rifiuto ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. Decorso inutilmente tale termine la società ha facoltà di risolvere il contratto per tutta o per la parte rifiutata di fornitura e di trasferire i beni rifiutati, addebitando al contraente tutte le spese del trasferimento.

#### **Articolo 11. Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa**

L'impresa garantisce che i beni e le attrezzature forniti siano immuni da vizi e difetti, per un periodo di ventiquattro mesi dalla effettiva consegna, salvo diverso periodo stabilito in contratto. L'impresa è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie cure e spese, tutti i vizi e difetti manifestatisi in tale periodo e, ove necessario, a sostituire parti o l'intero bene con altri nuovi. Il periodo di garanzia, che decorre dal giorno della consegna del veicolo presso la società avrà una durata di

almeno 24 mesi, considerando la garanzia stessa scaduta non appena il termine venga raggiunto oltre il periodo previsto nell'offerta tecnica di cui al precedente art. 2. Durante tale periodo il fornitore dovrà intervenire a propria cura e spese per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura.

#### **Articolo 12. Osservanza di Leggi e Regolamenti**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri e per quanto applicabili del R.D. 23/5/24 n. 827 e del D.Lgs n. 163/2006. Per quanto non contemplato negli articoli del presente Capitolato d'Oneri e nelle suddette normative, si applicano le norme del Codice Civile.

#### **Articolo 13. Esecuzione in danno**

A seguito della risoluzione del contratto o di recesso da parte dell'impresa aggiudicataria, la società può affidare a terzi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in danno dell'impresa inadempiente, la fornitura o i servizi in garanzia o la parte rimanente di questi. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura o dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla società rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione definitiva, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno. Nel caso di minore spesa nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Articolo 14. Pagamenti**

I corrispettivi relativi alla fornitura dopo le verifiche d'uso saranno posti in pagamento dietro emissione di regolare fattura entro 60 gg. ricevimento fattura.

#### **Articolo 15. Cessione dei crediti**

La cessione dei crediti e le procure non potranno essere effettuate dall'appaltatore senza l'accettazione della Meridionale Multiservice S.p.A. in base alla formale notifica dei relativi atti.

#### **Articolo 16. Recesso ed ipotesi di risoluzione**

La società può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

La società si riserva, inoltre, di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

- 1. Frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;*
- 2. Cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;*
- 3. Ritardo nella consegna che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre i 30 giorni dal termine contrattuale di consegna alla società.*

Nei casi di risoluzione previsti nei punti 1, 2, 3, il Contraente avrà diritto soltanto al pagamento di ciò che è stato regolarmente consegnato ed è passibile del danno che provenga alla Meridionale Multiservice S.p.A. dalla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura.

#### **Articolo 17. Controversie**

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente il Foro di Salerno.